



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



**FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO**

*CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE PER IL  
MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO  
DEI **PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE**  
EX ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C. – TERZA ANNUALITÀ*

## L'ORDINANZA DI VENDITA E DELEGA

- IL RICORSO EX ART. 591 TER CPC E IL NUOVO REGIME POST RIFORMA CARTABIA
- GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO RIMESSI AL PROFESSIONISTA DELEGATO

AVV. MICHELE GILIBERTI – FORO DI MILANO

## Il Ricorso ex art. 591 ter c.p.c.

### Attività delegate e loro impugnazione

---

## art. 591 ter Codice di procedura civile

- Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
- **Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati**, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel **termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza**. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
- Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa **l'opposizione ai sensi dell'articolo 617**

# reclamo contro gli atti del Delegato pre Cartabia

- pre Cartabia: **reclamabili senza limiti di tempo**
- **unico limite**: è necessario, ai fini dell'ammissibilità della contestazione, **che il procedimento liquidatorio non abbia avuto ulteriore seguito e, in particolare, che non vi sia stata, da parte del G.E., l'adozione dell'atto esecutivo successivo previsto dalla legge"** (cfr. A. AULETTA, 15/3/2023, sulla rivista INEXECUTIVIS,; A.M. SOLDI, in Manuale dell'Esecuzione forzata, Quarta Edizione, CE- DAM, 2016, pp. 1454 e ss, in cui è richiamata Cass. 26/6/2006, n. 14707)
- i vizi del sub procedimento di vendita si trasmettono al primo atto esecutivo successivo (di massima: il decreto di trasferimento), e l'interessato dovrà fare valere tali vizi (derivati) con lo strumento dell'opposizione agli atti" (cfr. al riguardo Cass. 9.5.2019, n. 12238)

- Avverso il provvedimento del Giudice che decide sul ricorso ex art. 591 ter, è ammesso reclamo ex art. 669 *terdecies* cpc

- **Post Cartabia:**
  - Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione **nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza**. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
  - Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.
-

- Il termine perentorio di 20 giorni introdotto dalla novella Cartabia è chiaramente finalizzato a dare stabilità agli atti posti in essere dal Delegato.
- Alcuni affermano che la violazione delle disposizioni sulla pubblicità dell'avviso di vendita possono essere fatte valere con impugnazione del decreto di trasferimento ex art. 617 cpc, anche se non si sia impugnato il verbale di aggiudicazione nei perentori 20 giorni. Si parla di violazione talmente grave da rendere nullo il subprocedimento di vendita.
- Ho qualche perplessità .... Verrebbe un po' snaturato il senso della novella e in ogni caso, la tutela dell'opposizione ex art. 617 cpc è già prevista contro il provvedimento del GE che decide sul reclamo.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



**FONDAZIONE**  
**COMMERCIALISTI**  
**ODCEC di MILANO**

# GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

## ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

[https://tribunale-milano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/  
dichiarazione\\_antiriciclaggio\\_aggiudicatario.pdf](https://tribunale-milano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/dichiarazione_antiriciclaggio_aggiudicatario.pdf)

---



TRIBUNALE DI MILANO

DICHIARAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO  
IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI "ANTRICICLAGGIO"  
PREVISTI DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 585 DEL C.P.C.  
E DAL D.LGS. N. 231/2007

PROCEDURA RGE/ RG \_\_\_\_\_ LOTTO \_\_\_\_\_

GIUDICE: \_\_\_\_\_

PREFESIONISTA DELEGATO: \_\_\_\_\_

In ottemperanza alle disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 585 del codice di procedura civile (secondo cui *'Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231'*) e del D. Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 (pubblicato sulla Gazz. Uff. del 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.) e s.m.i.,

il sottoscritto aggiudicatario fornisce, qui di seguito, le proprie generalità e le sottostanti informazioni, consapevole del disposto dell'art. 22, comma 1, del d. lgs. 21/11/2007 n. 231, nella consapevolezza delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione falsa o mendace.

Il sottoscritto aggiudicatario dichiara di essere informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica l'aggiudicazione ed esclude l'emissione del decreto di trasferimento e si impegna a comunicare senza ritardo al professionista delegato dal giudice ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare, sino al momento di emissione del decreto di trasferimento, in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

*(In caso di più aggiudicatari, per ciascuno di essi è necessaria la presentazione di una dichiarazione distinta e separata)*

**A. Dati identificativi dell'aggiudicatario**

**A.1 Persona fisica**

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Residente in Comune di \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_

Cellulare \_\_\_\_\_

E-mail o PEC \_\_\_\_\_

Specifica professione/attività lavorativa svolta: \_\_\_\_\_

**A.2 Persona giuridica**

Denominazione \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_

- **Ex Art. 586 c.p.c.:** *verificato che l'aggiudicatario abbia reso la dichiarazione scritta prevista dall'art. 585, ultimo comma;*
- **Art. 585 IV comma:** Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

- Non si tratta di eseguire la c.d. adeguata verifica, qual è quella che sono obbligati ad effettuare i soggetti istituzionali.
- l'aggiudicatario deve fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni aggiornate prescritte dal DLGS 21/11/2007 n. 231 (art. 22) per consentire al Giudice di pronunciare il decreto di trasferimento

- Il Giudice non deve controllare la veridicità delle dichiarazioni per pronunciare il decreto (ma ci sono interpretazioni contrastanti, v. dopo Tribunale di Roma).
- La dichiarazione deve quindi «esistere», e contenere quei requisiti minimi che consentano di considerarla tale
- Deve a mio avviso almeno essere «coerente», ovvero non in contrasto plateale con gli altri documenti presenti agli atti.
- Deve pervenire da ognuno degli aggiudicatari
- Se c'è soggetto non comparente? Coniuge in comunione dei beni? Meglio se la si fa fare così non si sbaglia
- Termine di consegna: art. 585 u.c. «Nel termine fissato per il versamento del prezzo»

- Esempio di dichiarazione non coerente:
  - due aggiudicatari
  - Paga uno solo dei due
  - L'altro dichiara di aver pagato il 50% con proventi della sua attività
- Esempio di dichiarazione valida <a mio avviso>:
  - Aggiudicataria casalinga
  - Versa cauzione e saldo con bonifici provenienti dal suo conto
  - Dichiara varie provenienze del danaro: (marito, amici/parenti, una piccola parte dal corrispettivo di una locazione, una parte dagli assegni familiari per i 3 figli).
  - A mio avviso valida (la dichiarazione è resa e rispetta l'art. 585, IV comma)

- **Linee guida del Tribunale di Roma**
    - si è formato *ex novo* il modulo "nota deposito decreto di trasferimento" che contiene anche il riferimento all'allegazione della dichiarazione antiriciclaggio dell'aggiudicatario e **la dichiarazione di avvenuto svolgimento dell'adeguata verifica sulla stessa;**
    - **<a mio avviso>**: non trovo alcuna norma che preveda l'adeguata verifica.
-

- **Se la dichiarazione non viene rilasciata:**
- pre correttivo Cartabia: 587 cpc prevede la decadenza soltanto «Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito»
- Ritengo quindi che in tali casi residuali vada fissato un termine *ad hoc* dal GE ai sensi del combinato disposto degli artt. 484 e 175 c.p.c.:  
«L'espropriazione è diretta da un giudice» il quale «fissa termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali»
- Sanzioni per l'aggiudicatario inadempiente?
- Art. 177 disp. Att. C.p.c.: «L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita»

- post correttivo Cartabia: 587 cpc prevede “Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto”
- nuove disposizioni della ordinanza del GE di delega ex art. 591 bis:
  - 14) a comunicare all'aggiudicatario entro 10 giorni dall'aggiudicazione l'ammontare del **saldo del prezzo di aggiudicazione e delle spese** inerenti al trasferimento, da versare sul conto della procedura ovvero, ai sensi dell'art. 41 TUB, al creditore fondiario (cfr. punto 17 della presente ordinanza); il termine per il pagamento assegnato con la presente ordinanza è perentorio, non prorogabile, non soggetto alla sospensione feriale e si applica anche alla consegna al delegato della dichiarazione scritta relativa all'antiriciclaggio di cui all'art. 585, ultimo comma, c.p.c., cosicché, se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione, sarà dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario con perdita della cauzione a titolo di multa;



# L'antiriciclaggio e il conto corrente della procedura: un'occasione mancata.

- L'intervento del Legislatore non considera alcune altre attuali criticità: l'apertura e gestione del C/C intestato alla procedura
- la riforma omette di considerare che la legge "antiriciclaggio" è coinvolta anche in altri momenti del processo esecutivo: ad es. l'apertura e la gestione del C/C della procedura.
- Attuali difficoltà: non si considera che il debitore "subisce" l'apertura forzosà del conto corrente, così come subisce l'esecuzione e la vendita del bene. È ovvio quindi che quale "titolare effettivo" va indicato il nominativo del debitore (non altri: Pres. del Tribunale, Giudice, Delegato o altri) secondo le indicazioni del delegato/esecutore, ciò a prescindere dalla produzione dei documenti di identità, c.f. ecc..
- Sarebbe auspicabile un intervento che chiarisca questi aspetti in modo da uniformare le attuali diversissime prassi degli Istituti di Credito.



TRIBUNALE DI PORDENONE

Prot. n. 2107 /2025 U

Spettabili  
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO  
LORO SEDI

**Oggetto:** modalità di adeguata verifica ex d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 nelle procedure esecutive e concorsuali

Spettabili Istituti di Credito,  
con nota prot. n.541/2025 U del 18 marzo 2025, Vi ho condiviso alcune indicazioni in merito all'"individuazione del titolare effettivo di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nell'ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali".

Sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni da parte dei professionisti incaricati dall'Autorità giudiziaria all'apertura e alla gestione dei conti correnti relativi alle procedure esecutive o concorsuali; in particolare, gli incaricati hanno rappresentato criticità nell'accensione del rapporto bancario.

Infatti, taluni Istituti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiedono agli incaricati di:

1. presentare il documento di identità dell'esecutato;
2. rendere, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le dichiarazioni di cui all'art. 20 d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231, estesa anche alla professione dell'esecutato:

Risulta evidente che le predette richieste sono inattuabili, dato che la documentazione pretesa non rientra tra quella di ordinaria acquisizione e disponibilità da parte dell'ausiliario - il quale frequentemente non incontra alcuna cooperazione da parte dell'esecutato -.

Per altro aspetto, si dubita che le richieste risultino legittimamente indirizzate, tenuto conto delle connotazioni proprie della funzione dell'ausiliario: al riguardo, si ritiene non percorribile l'interpretazione delle norme in materia di antiriciclaggio proposta dal Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, in accordo con Banca d'Italia e UIF e riversata nelle FAQ relative alla

"Titolarietà Effettiva e Registro titolari effettivi", trattandosi di indicazioni prive di valore normativo, oltre che insoddisfacenti rispetto alla corretta ricostruzione dell'istituto in esame.

Invero, con risposta a quesito n. 15 del 21 giugno 2006, l'Ufficio Italiano Cambi è pervenuto alla conclusione che «l'attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell'Autorità giudiziaria quale, ad esempio, quella di curatore fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio», agendo "[...] in questi casi il professionista [...] in qualità di ausiliario del giudice", tanto da non ravvisarsi nella fattispecie "né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale".

Il principio appena richiamato risulta applicabile anche al Personale di cancelleria del tribunale e ai professionisti delegati al compimento delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata, in quanto anch'essi ausiliari del giudice o comunque parificabili a questi ultimi.

Ne consegue che gli oneri di adeguata verifica, introdotti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al citato d.lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei professionisti delegati e, più in generale, degli ausiliari del giudice, non potendo costoro annoverarsi nel catalogo né dei clienti né dei esecutori degli stessi, nel senso preteso dall'art. 1, comma 2, lett. p), del ricordato d.lgs., né infine degli effettivi titolari del rapporto bancario acceso quale conto della procedura esecutiva.

Sull'argomento, è sufficiente rilevare che:

- a. le operazioni compiute dai professionisti delegati alle vendite e da soggetti analoghi nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari sono ex lege destinate alla vendita di beni pignorati, secondo precise scansioni normative, non potendo perciò l'attività dar luogo a riciclaggio;
- b. anche ove volesse ammettersi che l'ausiliario sia a conoscenza della provenienza illecita dei beni staggiti, egli non compirebbe alcuna operazione di riciclaggio, poiché procede alla vendita dei beni non volontariamente, ma essendovi tenuto per legge a seguito di disposizione giudiziaria;
- c. gli ausiliari del giudice non sono i titolari effettivi del rapporto né esecutori degli stessi; gli ausiliari, infatti, non hanno ricevuto l'incarico dal cliente ma direttamente dall'Autorità giudiziaria e, quindi, dallo Stato - il quale ultimo, piuttosto e volendo portare a conclusione l'argomento, assumerebbe la titolarità effettiva del rapporto, giacché è su ordine dei suoi organi che i beni pignorati sono venduti nell'interesse dei creditori;
- d. ciò tanto più che ove si consideri che dei fondi giacenti presso le banche può disporre solo il giudice e, cioè, in ragione del rapporto di immedesimazione organica, lo Stato, nei cui confronti sarebbe davvero paradossale applicare la normativa antiriciclaggio.

Risulta da quanto sin qui esposto l'eccentricità, rispetto al sistema, della richiesta di taluni Istituti di credito di procedere, con le modalità indicate dagli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 231/2007, ai cd. controlli di adeguata verifica della clientela, nei confronti del soggetto esecutato o del professionista delegato ovvero del giudice persona fisica o del Personale di cancelleria.

Nell'ottica della reciproca collaborazione, è rivolto agli Istituti di credito l'invito ad adeguarsi all'orientamento interpretativo sopra descritto, ogni qualvolta siano richiesti di procedere



all'apertura di conto corrente relativo a una procedura giudiziaria su richiesta del Personale di cancelleria ovvero su del professionista delegato dall'Autorità giudiziaria.

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

Pordenone, 4 novembre 2025

Il presidente  
dott. Rodolfo Piccin



# Antiriciclaggio e disposizioni complementari: La Banca dati delle aste giudiziarie

- La legge Delega prevedeva: Art. 1, comma 12 lett. q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale
- La previsione mira evidentemente al medesimo scopo della introduzione dell'obbligo della dichiarazione antiriciclaggio, ovvero il monitoraggio di flussi finanziari di una certa consistenza; con la particolarità che si estende a tutti gli offerenti

- Sul Portale Vendite Pubbliche, si legge il seguente avviso:
  - 28/10/2024
  - Avvio della Banca date asti giudiziarie (BDAG)
  - Si comunica che, dalla giornata odierna, è disponibile la Banca dati aste giudiziarie (BDAG) istituita ai sensi ai sensi del DM 99/2023 ed accessibile dal link <https://bancadatiastegiudiziarie.giustizia.it>



# Esempio della pagina web di apertura

The screenshot shows a web browser displaying the 'Ricerca generale aste' (General Auction Search) page on the website pvp.giustizia.it. The page is part of the Ministero della Giustizia (Ministry of Justice) and is accessed by Michele nunzio Gilberti, a Delegated Professional. The page features a sidebar with navigation options: 'Banca Dati Aste Giudiziarie', 'Ricerca generale' (selected), 'Esecuzioni immobiliari', 'Esecuzioni mobiliari', and 'Procedure concorsuali'. The main content area is titled 'Ricerca generale aste' and includes a search filter dropdown set to 'Dati vendita'. Below the search bar, there is a 'Cerca' button and a link to 'Azzeri i filtri'. The search results are displayed in a table with 9 results, showing columns for 'N° Inserzione', 'Data Vendita', 'Ufficio Giudiziario', 'Registro', 'Rito', 'Descrizione lotto', 'Dettaglio', and 'Azioni rapide'. The first three results are visible, all from the Tribunale di MILANO, involving 'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA)' and 'ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI'.

N° Inserzione	Data Vendita	Ufficio Giudiziario	Registro	Rito	Descrizione lotto	Dettaglio	Azioni rapide
4499335	10/02/2026	Tribunale di MILANO	ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI	ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA)	Appartamento ad uso abitazione posto al piano terreno composto da ampio locale (soggiorno/camera), a...	→	📄
4449441	18/11/2025	Tribunale di MILANO	ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI	ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA)	appartamento ad uso abitazione posto al piano 5 composto da 4 locali oltre servizio e 2 balconi e va...	→	📄
4390769	17/07/2025	Tribunale di MILANO	ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI	ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA)	Appartamento su più livelli composto da un locale ad uso cucina al piano terra e due locali corrispo...	→	📄
-----	-----	-----	ESECUZIONI CIVILI	ESPROPRIAZIONE	Appartamento ad uso abitazione posto al piano 4	.	.



- Segue: le offerte sono elencate scorrendo la pagina

Ministero della Giustizia

Milano  
Michela nunzio Gilberti  
PROFESSIONISTA DELEGATO

## Banca Dati Aste Giudiziarie

Ricerca generale

Esecuzioni immobiliari

Esecuzioni mobiliari

Procedure concorsuali

### Dettaglio Asta

Ufficio Giudiziario	Tribunale di MILANO	Registro	ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI
Rita	ESECUZIONE IMMOBILIARE (CARTARIA)	N° Procedura	1104
Data Vendita	10/02/2026	Anno Procedura	2024
N° inserzione	4499335	Modalità Vendita	Asincrona Telematica
Esito Vendita	Aggiudicata		

Professionista Delegato  
Michela nunzio Gilberti (GLBMHL63A25F205T)

Visualizza beni inclusi nel lotto

### Prezzi e compensi

Prezzo di stima	€ 0,00	Prezzo di aggiudicazione	€ 0,00
Prezzo base	€ 105.000,00	Compenso liquidato al professionista	€ 0,00

Relazione di stima dei beni

### Offerte

- Primi interventi e commenti: <https://www.ilcaso.it/articolo/2160>

## **La banca dati delle aste giudiziarie e i nuovi oneri del professionista delegato Massimiliano Blasone, Avvocato in Trieste.**

- il sistema ordinario di acquisizione e di inserimento dei dati avviene in maniera automatizzata tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (PVP)



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

- In caso di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati contenuti nel portale, tuttavia, **l'inserimento di quanto mancante dovrà essere effettuato a cura del professionista delegato**. Ad esso, pertanto, viene attribuito dall'art. 7, comma 3, del regolamento un duplice onere che dovrà essere svolto accedendo di volta in volta alla banca dati. **Il primo luogo egli dovrà eseguire un permanente e continuo controllo circa la completezza dei dati trasmessi dal PVP** e verificare, pertanto, che tutte le informazioni di cui è prevista la trasmissione obbligatoria siano state effettivamente inserite dal sistema automatizzato. In secondo luogo, qualora dovesse accertare **un mancato o incompleto inserimento**, a prescindere dalla causa e dalla durata del malfunzionamento, il **professionista delegato** dovrà rendersi parte diligente ed eseguire manualmente l'inserimento – a cui è già preventivamente abilitato dalla banca dati – integrando quanto mancante
- la nuova attività professionale richiesta non verrà in alcun modo retribuita non sussistendo alcuna previsione applicabile nell'oramai obsoleto tariffario del decreto ministeriale n. 227, dd. 15 ottobre 2015

## Riferimenti

Michele Giliberti  
Avvocato – Foro di Milano  
[mgiliberti@avvocatogiliberti.it](mailto:mgiliberti@avvocatogiliberti.it)

---